



znn Repertorio n. 79.804

Raccolta n. 14.712

Verbale della parte straordinaria dell'assemblea degli azionisti della "ITALIA INDEPENDENT GROUP S.p.A." tenutasi il giorno 30 aprile 2021.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di aprile, in Torino, nel mio studio in corso Giacomo Matteotti n. 47, alle ore quindici e ventidue minuti circa.

Io, avv. Francesco PENE VIDARI,

Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in Torino, ho assistito, su richiesta della società infranominata, in questo giorno, ora e luogo, elevandone verbale, alla parte straordinaria dell'assemblea degli azionisti della **"ITALIA INDEPENDENT GROUP S.p.A."**, convocata per le ore 15 con avviso pubblicato sul quotidiano MF - Milano Finanza in data 14 aprile 2021 per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina di due componenti del consiglio di amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Determinazione dell'importo complessivo della remunerazione di tutti gli amministratori; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Proposta di modifica degli articoli 7, 11 e 12 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Quivi avanti me notaio è personalmente comparso il signor Marco CORDEDDU, nato a Viterbo il 17 aprile 1955, domiciliato per la carica a Venaria Reale (TO), via Emilia n. 16, della identità personale del quale io notaio sono certo, nella sua qualità di amministratore delegato della **"ITALIA INDEPENDENT GROUP S.p.A."**, con sede in Venaria Reale (TO), via Emilia n. 16, col capitale sociale di euro 14.693.851 (quattordicimilioneicentonovantatremilaottocentocinquantuno) interamente versato, iscritta nel registro delle imprese - ufficio di Torino, numero di iscrizione e codice fiscale 09898980017, società ammessa alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Esso signor comparente, dopo aver dichiarato di avere già assunto, ai sensi dell'articolo 10 dello statuto sociale, la presidenza dell'assemblea nel corso della trattazione della parte ordinaria, testé conclusasi, e di regolare lo svolgimento dell'assemblea stessa, invita me notaio a redigere il verbale della parte straordinaria e richiama tutto quanto già comunicato nella parte ordinaria in merito alla costituzione dell'assemblea che qui di seguito si riporta:

- che l'avviso di convocazione dell'odierna assemblea è stato pubblicato sul quotidiano MF - Milano Finanza in data 14 aprile 2021, come dianzi detto, ai sensi dell'articolo 8 dello statuto sociale,

nonché, in pari data, sul sito internet della Società;

- che sono stati regolarmente espletati i previsti adempimenti informativi nei confronti del pubblico;
- che la Società ha deciso, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 in corso, che l'intervento in assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto sia consentito esclusivamente tramite il Rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del Decreto Legislativo 58/1998 e successive modificazioni ("TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei soci, come consentito dall'articolo 106, comma 4, del Decreto Legge 18/2020, convertito dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, così come modificato da ultimo dalla Legge 26 febbraio 2021 n. 21;
- che a tal fine la Società ha incaricato quale Rappresentante designato la "Computershare S.p.A.", con sede legale in Milano ed uffici in Torino, via Nizza n. 262/73, al quale dovevano essere conferite le deleghe o le subdeleghe, anche ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF in deroga a quanto stabilito dall'articolo 135-undecies, comma 4, del TUF, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno;
- che la Società ha altresì previsto nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea degli amministratori, dei sindaci, dei rappresentanti della società di revisione e del Rappresentante designato possa avvenire anche, se del caso, mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, nel rispetto delle disposizioni vigenti ed applicabili;
- che è collegata con mezzi di telecomunicazione la signora Sara GARZOTTO che rappresenta, in qualità di dipendente a ciò autorizzato, il Rappresentante designato "Computershare S.p.A." al quale hanno conferito delega n. 3 azionisti per n. 11.299.468 azioni ordinarie sulle n. 14.693.851 azioni ordinarie da nominali euro 1 ciascuna costituenti l'intero capitale sociale;
- che, oltre ad esso presidente, è presente fisicamente l'amministratore Gianluca FERRERO;
- che sono collegati con mezzi di telecomunicazione gli amministratori:
Lapo Edovard ELKANN - presidente
Giovanna Maria DOSSENA,
nonché i sindaci effettivi:
Roberto SPADA - presidente
Elisabetta RISCOSSA
Maria Giovanna VOLPE;
- che i predetti mezzi di telecomunicazione garantiscono l'identificazione dei partecipanti e la loro partecipazione;
- di aver accertato, a mezzo di personale all'uopo incaricato, l'identità e la legittimazione del Rappresentante designato "Computershare S.p.A." e del suo rappresentante;
- che l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea per delega al Rappresentante designato, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni, sarà allegato al presente verbale (allegato "C");

- che, vista la dinamica di svolgimento dell'odierna assemblea, in questa sede non è previsto che vengano rivolte domande;
- che non è pervenuta alcuna domanda entro il termine del 21 aprile 2021 indicato nell'avviso di convocazione.

Il presidente dichiara pertanto di aver accertato l'identità e la legittimazione dei partecipanti e che l'assemblea è regolarmente costituita anche per la trattazione della parte straordinaria e valida a deliberare sulle materie all'ordine del giorno.

Il presidente passa quindi allo svolgimento della parte straordinaria dell'ordine del giorno.

Sul punto

1. Proposta di modifica degli articoli 7, 11 e 12 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti,

il presidente fa presente che, come indicato nella relazione del consiglio di amministrazione sul primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria (allegato "A"), della quale con il consenso dell'assemblea viene omessa la lettura, la presente assemblea è chiamata a deliberare in merito alla proposta di modifica dello statuto sociale ai fini dell'adeguamento al Regolamento Emittenti AIM Italia ("RE AIM").

Evidenzia che, con Avviso n. 17857 del 6 luglio 2020, Borsa Italiana ha infatti modificato il RE AIM prevedendo, inter alia, la necessità di adeguare le disposizioni statutarie delle società quotate sul mercato AIM Italia in materia di obblighi OPA al contenuto della clausola ora prevista alla Scheda Sei di cui al Regolamento; inoltre, la medesima Scheda Sei contiene un modello di disposizione statutaria in materia di revoca dall'ammissione alla negoziazione, cui tutte le società AIM sono invitate ad adeguarsi entro il 30 giugno 2021.

Precisa inoltre che, sempre in linea con le modifiche apportate al RE AIM, viene proposto che lo statuto preveda anche espressamente che eventuali liste che dovessero essere presentate nell'ambito della nomina del consiglio di amministrazione contengano una dichiarazione relativa all'ottenimento della valutazione positiva del Nominated Adviser in relazione alla sussistenza dei requisiti necessari per la candidatura dell'amministratore indipendente e che, secondo quanto disposto da Borsa Italiana, tale procedura dovrà essere implementata a partire dal primo rinnovo del consiglio di amministrazione successivo al 31 dicembre 2020.

In ragione di quanto precede, il presidente precisa che viene proposto di modificare gli articoli 7, 11 e 12 dello statuto sociale.

Quindi il presidente invita me notaio a dare lettura della Proposta di delibera contenuta al termine della relazione del consiglio di amministrazione sul primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'assemblea e che qui di seguito si trascrive:

Proposta di delibera

"L'assemblea degli azionisti della

"ITALIA INDEPENDENT GROUP S.p.A.", riunita in sede straordinaria:

(i) esaminata la relazione illustrativa del consiglio di amministra-

zione,

(ii) riconosciuto l'interesse della società per le ragioni illustrate dal consiglio di amministrazione,

delibera

1. di modificare l'articolo 7 dello statuto sociale come segue:

"Articolo 7 - Offerta pubblica di acquisto e scambio - Obbligo di acquisto e diritto di acquisto - Revoca dall'ammissione alle negoziazioni - Partecipazioni rilevanti"

Offerta pubblica di acquisto e scambio

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, "TUF") ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la "disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento AIM Italia come successivamente modificato.

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 del codice civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Obbligo di acquisto e diritto di acquisto

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono espressamente applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni di cui agli articoli 108 e 111 del TUF.

Revoca dall'ammissione alle negoziazioni

La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento AIM Italia, la ri-

chiesta dovrà essere approvata dall'assemblea dell'emittente AIM Italia con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera dell'emittente AIM Italia suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

Partecipazioni rilevanti

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono espressamente applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti di cui all'articolo 120 TUF, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia.

Ai fini del presente articolo, per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.

Quanto alla soglia delle partecipazioni rilevanti si intende il raggiungimento o il superamento del 5% del capitale sociale rappresentato da azioni che conferiscono diritto di voto, anche qualora tale diritto sia sospeso e il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 66,6% e 90%. La mancata comunicazione al consiglio di amministrazione del superamento della soglia rilevante o di variazioni di partecipazioni rilevanti comporta analogha sospensione del diritto di voto sulle azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa.";

2. di modificare l'ottavo comma dell'articolo 11 dello statuto sociale come segue:

"Unitamente a ciascuna lista sono inoltre depositate (i) una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti prescritti, nonché (iii) una dichiarazione del socio o dei soci che hanno presentato la lista in cui si attesta che il candidato alla carica di amministratore indipendente è stato preventivamente individuato o positivamente valutato dal Nominated Adviser; i candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.";

3. di modificare il secondo comma dell'articolo 12 dello statuto sociale come segue:

"Peraltro è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

a) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti

AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale;

b) cessioni di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale;

c) revoca dall'ammissione a quotazione sull'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale delle azioni della Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale.";

4. di attribuire al consiglio di amministrazione, e per esso al presidente e all'amministratore delegato, anche disgiuntamente tra loro e con facoltà di sub-delega, ove consentito, ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione di quanto sopra deliberato, di compiere ogni atto necessario od opportuno per l'esecuzione della deliberazione assunta e di introdurre le variazioni consentite o richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.".

* * *

Al termine della lettura da parte di me notaio il presidente passa alla votazione della Proposta di delibera concernente la modifica degli articoli 7, 11 e 12 dello statuto sociale.

Chiede al Rappresentante designato di fornire l'esito delle istruzioni di voto ricevute.

Alla luce delle istruzioni di voto pervenute al Rappresentante designato, il presidente accerta che la Proposta di delibera è approvata all'unanimità con voti favorevoli n. 11.299.468.

Hanno espresso voto favorevole tutti i partecipanti all'assemblea, per delega al Rappresentante designato, riportati nell'allegato "C". Null'altro essendovi all'ordine del giorno da deliberare, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore quindici e trentadue minuti circa.

Si allegano al presente verbale, per farne parte integrante e sostanziale, previa dispensa di darne lettura:

. sotto la lettera "A" la relazione del consiglio di amministrazione sul primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria,

. sotto la lettera "B" lo statuto sociale aggiornato,

. sotto la lettera "C" l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea per delega al Rappresentante designato con l'indicazione del numero delle rispettive azioni e il risultato delle votazioni.

E richiesto io notaio ho redatto il presente verbale che ho letto al comparente che lo approva e meco in conferma lo sottoscrive alle ore quindici e trentadue minuti circa.

Consta il presente atto di quattro fogli scritti, da persone di mia fiducia, per dodici pagine intere e quanto alla tredicesima sin qui.

All'originale firmato:

Marco CORDEDDU

Francesco PENE VIDARI

RELAZIONE SUL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE STRAORDINARIA

Proposta di modifica degli articoli 7, 11 e 12 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

siete stati convocati in assemblea straordinaria per deliberare in relazione al primo e unico punto all'ordine del giorno, avente ad oggetto la proposta di modifica dello Statuto Sociale ai fini dell'adeguamento al Regolamento Emittenti AIM Italia ("RE AIM").

Con Avviso n. 17857 del 6 luglio 2020, Borsa Italiana ha infatti modificato il RE AIM prevedendo, *inter alia*, la necessità di adeguare le disposizioni statutarie delle società quotate sul mercato AIM Italia in materia di obblighi OPA al contenuto della clausola ora prevista alla Scheda Sei di cui al Regolamento; inoltre, la medesima Scheda Sei contiene un modello di disposizione statutaria in materia di revoca dall'ammissione alla negoziazione, cui tutte le società AIM sono invitate ad adeguarsi. Borsa Italiana ha fissato al 30 giugno 2021 il termine ultimo per la modifica degli statuti degli emittenti già quotati.

Inoltre, sempre in linea con le modifiche apportate al RE AIM, si propone che lo Statuto Sociale preveda anche espressamente che eventuali liste che dovessero essere presentate nell'ambito della nomina del consiglio di amministrazione contengano una dichiarazione relativa all'ottenimento della valutazione positiva del *Nominated Adviser* in relazione alla sussistenza dei requisiti necessari per la candidatura dell'amministratore indipendente. Secondo quanto disposto da Borsa Italiana, tale procedura dovrà essere implementata a partire dal primo rinnovo del consiglio di amministrazione successivo al 31 dicembre 2020.

In ragione di quanto precede, gli Azionisti sono invitati a votare per l'approvazione delle modifiche agli articoli 7, 11 e 12 dello Statuto Sociale, nei termini meglio specificati nella tavola che segue, la quale mostra il raffronto tra il testo in vigore e quello proposto.

Formulazione precedente	Formulazione proposta
Articolo 7 - OPA endosocietaria e partecipazioni rilevanti	<u>Articolo 7 - Offerta pubblica di acquisto e scambio - Obbligo di acquisto e diritto di acquisto - Revoca dall'ammissione alle negoziazioni - Partecipazioni rilevanti</u>
A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su di un sistema multilaterale di negoziazione e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui al Decreto Legislativo 58/1998 (TUF) in materia di offerte pubbliche di acquisto obbligatorie – articoli 106, 107, 108, 109 e 111 TUF – e in materia di obblighi di	<u>Offerta pubblica di acquisto e scambio</u> A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, "TUF") ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la "disciplina richiamata") limitatamente alle

<p>comunicazione delle partecipazioni rilevanti – articolo 120 TUF – (anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia).</p> <p>Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato “Panel” con sede presso Borsa Italiana S.p.A.; il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta, sentita Borsa Italiana S.p.A.</p>	<p>disposizioni richiamate nel Regolamento AIM Italia come successivamente modificato.</p> <p>Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 del codice civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.</p> <p>Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.</p> <p><u>Obbligo di acquisto e diritto di acquisto</u></p> <p>A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono espressamente applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni di cui agli articoli 108 e 111 del TUF.</p> <p><u>Revoca dall'ammissione alle negoziazioni</u></p> <p>La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il <i>Nominated Adviser</i> e deve informare</p>
--	---

Ai fini del presente articolo, per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.

Quanto alla soglia delle partecipazioni rilevanti si intende il raggiungimento o il superamento del 5% del capitale sociale rappresentato da azioni che conferiscono diritto di voto, anche qualora tale diritto sia sospeso e il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 66,6% e 90%.

Il superamento della soglia di partecipazione pari al 30% prevista dall'articolo 106, primo comma, TUF, non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.

La mancata comunicazione al consiglio di amministrazione del superamento della soglia rilevante o di variazioni di partecipazioni

separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea dell'emittente AIM Italia con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera dell'emittente AIM Italia suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

Partecipazioni rilevanti

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono espressamente applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti di cui all'articolo 120 TUF, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia.

Ai fini del presente articolo, per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.

Quanto alla soglia delle partecipazioni rilevanti si intende il raggiungimento o il superamento del 5% del capitale sociale rappresentato da azioni che conferiscono diritto di voto, anche qualora tale diritto sia sospeso e il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 66,6% e 90%.

La mancata comunicazione al consiglio di amministrazione del superamento della soglia rilevante o di variazioni di partecipazioni

<p>rilevanti comporta analoga sospensione del diritto di voto sulle azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa.</p> <p>La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato "Panel".</p>	<p>rilevanti comporta analogo sospensione del diritto di voto sulle azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa.</p>
Articolo 11 – Organo amministrativo	<u>Articolo 11 – Organo amministrativo</u>
<p style="text-align: center;">[omissis]</p> <p>Unitamente a ciascuna lista sono inoltre depositate una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti prescritti; i candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.</p> <p style="text-align: center;">[omissis]</p>	<p style="text-align: center;">[omissis]</p> <p>Unitamente a ciascuna lista sono inoltre depositate (i) una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti prescritti, nonché (iii) una dichiarazione del socio o dei soci che hanno presentato la lista in cui si attesta che il candidato alla carica di amministratore indipendente è stato preventivamente individuato o positivamente valutato dal <i>Nominated Adviser</i>; i candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.</p> <p style="text-align: center;">[omissis]</p>
Articolo 12 – Poteri del consiglio di amministrazione	<u>Articolo 12 – Poteri del consiglio di amministrazione</u>
<p style="text-align: center;">[omissis]</p> <p>Peraltro è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:</p> <p>a) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri <i>assets</i> che realizzino un "reverse take over"</p>	<p style="text-align: center;">[omissis]</p> <p>Peraltro è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:</p> <p>a) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri <i>assets</i> che realizzino un "reverse take</p>

<p>ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale;</p> <p>b) cessioni di partecipazioni o imprese o altri <i>assets</i> che realizzino un “cambiamento sostanziale del business” ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale;</p> <p>c) revoca dall'ammissione a quotazione sull'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale delle azioni della Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale; la revoca dall'ammissione dovrà essere approvata da non meno del 90% dei voti degli azionisti riuniti in assemblea ovvero della diversa percentuale stabilita dal Regolamento Emittenti AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale come di volta in volta integrato e modificato.</p> <p>[omissis]</p>	<p>over” ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale;</p> <p>b) cessioni di partecipazioni o imprese o altri <i>assets</i> che realizzino un “cambiamento sostanziale del business” ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale;</p> <p>c) revoca dall'ammissione a quotazione sull'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale delle azioni della Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale.</p> <p>[omissis]</p>
---	--

* * *

Proposta di delibera sul primo punto all’ordine del giorno di parte straordinaria

“L’Assemblea degli azionisti della

Italia Independent Group S.p.A., riunita in sede straordinaria:

- (i) esaminata la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione,
- (ii) riconosciuto l’interesse della società per le ragioni illustrate dal consiglio di amministrazione,

delibera

1. di modificare l'articolo 7 dello statuto sociale come segue:

“Articolo 7 - Offerta pubblica di acquisto e scambio - Obbligo di acquisto e diritto di acquisto - Revoca dall'ammissione alle negoziazioni - Partecipazioni rilevanti

Offerta pubblica di acquisto e scambio

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull’AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, “TUF”) ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la “disciplina richiamata”) limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento AIM Italia come successivamente modificato.

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata

ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 del codice civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Obbligo di acquisto e diritto di acquisto

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono espressamente applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni di cui agli articoli 108 e 111 del TUF.

Revoca dall'ammissione alle negoziazioni

La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea dell'emittente AIM Italia con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera dell'emittente AIM Italia suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

Partecipazioni rilevanti

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono espressamente applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti di cui all'articolo 120 TUF, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia.

Ai fini del presente articolo, per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.

Quanto alla soglia delle partecipazioni rilevanti si intende il raggiungimento o il superamento del 5% del capitale sociale rappresentato da azioni che conferiscono diritto di voto, anche qualora tale diritto sia sospeso e il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 66,6% e 90%.

La mancata comunicazione al consiglio di amministrazione del superamento della soglia rilevante o di variazioni di partecipazioni rilevanti comporta analogo sospensione del diritto di voto sulle azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa.”;

2. di modificare l'ottavo comma dell'articolo 11 dello statuto sociale come segue:

“Unitamente a ciascuna lista sono inoltre depositate (i) una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli

- candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti prescritti, nonché (iii) una dichiarazione del socio o dei soci che hanno presentato la lista in cui si attesta che il candidato alla carica di amministratore indipendente è stato preventivamente individuato o positivamente valutato dal Nominated Adviser; i candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.”;
3. di modificare il secondo comma dell'articolo 12 dello statuto sociale come segue:
“Peraltro è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:
a) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un “reverse take over” ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale;
b) cessioni di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un “cambiamento sostanziale del business” ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale;
c) revoca dall'ammissione a quotazione sull'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale delle azioni della Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale.”;
4. di attribuire al consiglio di amministrazione, e per esso al presidente e all'amministratore delegato, anche disgiuntamente tra loro e con facoltà di sub-delega, ove consentito, ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione di quanto sopra deliberato, di compiere ogni atto necessario od opportuno per l'esecuzione della deliberazione assunta e di introdurre le variazioni consentite o richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.


Venaria Reale, 15 aprile 2021

Per il consiglio di amministrazione

L'amministratore delegato

(Marco Cordeddu)





Allegato "B" al repertorio n. 79.804/14.712

S T A T U T O

Articolo 1 - Denominazione

La Società è denominata "ITALIA INDEPENDENT GROUP S.p.A.", senza vincoli di rappresentazione grafica.

Articolo 2 - Sede

La Società ha sede nel Comune di Venaria Reale (TO).

Articolo 3 - Oggetto

La Società ha per oggetto:

- . l'acquisto, a scopo di stabile investimento e non di collocamento, la gestione e la vendita di partecipazioni in altre società o enti, non nei confronti del pubblico,
- . il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società partecipate,
- . la consulenza anche organizzativa nei settori del marketing, della comunicazione, dello studio e dello sviluppo di progetti di immagine e di riposizionamento sul mercato,
- . la consulenza come advisor strategico, di marketing e finanziario,
- . la consulenza direzionale organizzativa e gestionale nel settore industriale e dei servizi a favore di aziende, società ed enti,

. la consulenza nell'ambito dell'identificazione degli obiettivi e delle opportunità aziendali, delle analisi delle strategie competitive, delle analisi dei processi e dei ruoli aziendali, oltre alla verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati agli uomini chiave.

La Società può inoltre compiere le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico, necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi comprese l'assunzione e la dismissione di partecipazioni ed interessenze in enti e società, anche intervenendo alla loro costituzione; essa può altresì, senza carattere di professionalità, prestare garanzie sia reali sia personali anche a favore di terzi in quanto strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

Articolo 4 - Durata

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

Articolo 5 - Capitale

Il capitale sociale è di euro 14.693.851 (quattordicimilioneicentonovantatremilaottocentocinquantuno) diviso in n. 14.693.851 (quattordicimilioneicentonovantatremilaottocentocinquantuno) azioni ordinarie nominative da nominali euro 1 (uno) cadauna.

A seguito delle deliberazioni assunte dall'assemblea del 25 ottobre 2012, dall'assemblea del 29 maggio 2013 e dall'assemblea del 17 ottobre 2016 il capitale sociale potrà aumentare di massimi euro 235.657 (duecentotrentacinquemilaseicentocinquantasette) mediante emissione, entro il 31 dicembre 2022, di massime n. 235.657 (duecentotrentacinquemilaseicentocinquantasette) azioni ordinarie nominative da nominali euro 1 (uno) cadauna riservate in sottoscrizione ai beneficiari del piano di stock option 2012-2022.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti.

La società può acquisire fondi con obbligo di rimborso presso soci, in ottemperanza alle disposizioni di legge.

Articolo 6 - Azioni

Le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione ed attribuiscono uguali diritti ai loro pos-

essori.

Le azioni sono nominative e liberamente trasferibili sia per atto tra vivi sia mortis causa, ai sensi di legge.

Articolo 7 - Offerta pubblica di acquisto e scambio
- Obbligo di acquisto e diritto di acquisto - Revoca
dall'ammissione alle negoziazioni - Partecipazioni
rilevanti

Offerta pubblica di acquisto e scambio

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, "TUF") ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la "disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento AIM Italia come successivamente modificato.

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli

effetti di cui all'articolo 1349 del codice civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) - salva la disposizione di cui al comma 3-quater - e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Obbligo di acquisto e diritto di acquisto

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Ita-

lia, si rendono espressamente applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni di cui agli articoli 108 e 111 del TUF.

Revoca dall'ammissione alle negoziazioni

La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea dell'emittente AIM Italia con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera dell'emittente AIM Italia suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

Partecipazioni rilevanti

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Ita-

lia, si rendono espressamente applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti di cui all'articolo 120 TUF, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia.

Ai fini del presente articolo, per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.

Quanto alla soglia delle partecipazioni rilevanti si intende il raggiungimento o il superamento del 5% del capitale sociale rappresentato da azioni che conferiscono diritto di voto, anche qualora tale diritto sia sospeso e il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 66,6% e 90%.

La mancata comunicazione al consiglio di amministrazione del superamento della soglia rilevante o di variazioni di partecipazioni rilevanti comporta ana-

loga sospensione del diritto di voto sulle azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa.

Articolo 8 - Convocazione assemblea

L'assemblea è convocata anche fuori dal comune della sede sociale, purché in Italia, mediante avviso da pubblicarsi in almeno uno dei seguenti quotidiani: "La Stampa", "Il Sole 24 ore" oppure "MF - Milano Finanza" almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Nel predetto avviso può essere prevista la seconda convocazione.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a centottanta giorni.

L'intervento all'assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti.

Ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea, mediante delega scritta, conferita anche a persona non azionista, salve le incompatibilità e i

limiti previsti dalla legge.

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, e pervenuta alla Società nei termini di legge.

Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini dell'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.

Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione; resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comuni-

cazioni siano pervenute alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Articolo 9 - Costituzione assemblea e validità delle deliberazioni

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima. Essa delibera a maggioranza assoluta.

L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata dai soci partecipanti mentre l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Sono fatte salve le particolari superiori maggioranze previste nel successivo articolo 12 o dalla legge.

Articolo 10 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dal vice presidente o, in mancanza anche di questo, dall'amministratore delegato più anziano di età presente; in mancanza dei predetti l'assemblea è presieduta dalla persona eletta dai presenti i quali inoltre designano il segretario della stessa.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso presidente.

Articolo 11 - Organo amministrativo

La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri, anche non azionisti, in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 147 quinquies del D.Lgs. 58/1998.

Gli stessi non possono essere nominati per un perio-

do superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

La nomina del consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste di candidati depositate presso la sede della Società almeno sette giorni prima della data dell'assemblea.

In presenza di più liste uno dei membri del consiglio di amministrazione è espresso dalla seconda lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 5% del capitale sociale. Tale quota di partecipazione deve risultare da apposite certificazioni che devono essere prodotte contestualmente al deposito delle liste.

Ogni azionista non può presentare o votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

I candidati inseriti nelle liste devono essere elencati in numero progressivo e possedere i requisiti

previsti dalla legge e dal primo comma del presente articolo; il candidato indicato al numero uno dell'ordine progressivo deve essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, terzo comma del D.Lgs. 58/1998.

Unitamente a ciascuna lista sono inoltre depositate (i) una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti prescritti, nonché (iii) una dichiarazione del socio o dei soci che hanno presentato la lista in cui si attesta che il candidato alla carica di amministratore indipendente è stato preventivamente individuato o positivamente valutato dal Nominated Adviser; i candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.

Determinato da parte dell'assemblea il numero degli amministratori da eleggere, si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, tut-

ti gli amministratori da eleggere tranne uno;

2. dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti è eletto un amministratore in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista.

Le precedenti regole in materia di nomina del consiglio di amministrazione non si applicano qualora non siano presentate o votate almeno due liste né nelle assemblee che devono provvedere alla sostituzione di amministratori in corso di mandato; in tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

Salvo quanto previsto dal presente articolo, nomina, revoca, cessazione, sostituzione e decadenza degli amministratori sono regolate dalla legge.

Peraltro qualora, per dimissioni od altre cause, venga a cessare la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, l'intero consiglio si intenderà cessato e l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

Articolo 12 - Poteri del consiglio di amministrazione

Al consiglio di amministrazione spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministra-

zione e di disposizione che non siano riservati inderogabilmente dalla legge all'assemblea degli azionisti.

Peraltro è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

a) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale;

b) cessioni di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale;

c) revoca dall'ammissione a quotazione sull'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale delle azioni della Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale.

Il consiglio di amministrazione è inoltre competente, oltre che ad emettere obbligazioni non convertibili, ad assumere le deliberazioni concernenti:

- . la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge,
- . l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie,
- . l'indicazione di quali tra gli amministratori, oltre al presidente, hanno la rappresentanza della Società,
- . la riduzione del capitale in caso di recesso del socio,
- . gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative,
- . il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Il consiglio di amministrazione può, nei limiti di legge, delegare ad un comitato esecutivo o ad uno o più dei suoi membri proprie attribuzioni.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla

Società e dalle sue controllate.

Articolo 13 - Cariche

Il consiglio di amministrazione, allorquando non vi abbia provveduto l'assemblea, nomina il presidente; può altresì nominare un vice presidente e uno o più amministratori delegati nonché attribuire altre particolari cariche.

Il consiglio di amministrazione può inoltre nominare un segretario scegliendolo anche al di fuori dei suoi componenti.

Articolo 14 - Firma e rappresentanza della Società

La firma e la rappresentanza della Società spettano al presidente del consiglio di amministrazione e, ove nominati, al vice presidente e agli amministratori delegati nell'ambito e per l'esercizio dei poteri loro conferiti ed inoltre, in via tra loro disgiunta, in giudizio nonché per l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio e del comitato esecutivo, se nominato.

Articolo 15 - Riunioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione deve essere convocato, all'interno dell'Unione Europea o degli Stati Uniti d'America, mediante comunicazione scritta, an-

che via telefax o posta elettronica, da inviarsi a cura del presidente o del vice presidente o di un amministratore delegato tre giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali è sufficiente il preavviso di un giorno.

In mancanza delle formalità suddette, le riunioni del consiglio di amministrazione sono regolarmente costituite con la presenza di tutti gli amministratori in carica e di tutti i sindaci effettivi; tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

La presenza alle riunioni del consiglio di amministrazione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o dal vice presidente o da un amministratore delegato, se presenti nel luogo di convocazione; in caso contrario la presidenza è assunta dall'amministratore eletto dagli intervenuti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta

dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

Articolo 16 - Riunioni del comitato esecutivo

Alle riunioni del comitato esecutivo si applicano le disposizioni previste per le riunioni del consiglio di amministrazione.

Articolo 17 - Compensi e rimborsi spese

I compensi - anche sotto forma di partecipazione agli utili o con attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione - spettanti agli amministratori sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea; può inoltre essere deliberata una indennità di fine mandato.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Tutti gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato.

Articolo 18 - Direttori generali

L'organo amministrativo può nominare uno o più direttori generali.

Articolo 19 - Collegio sindacale

Il collegio sindacale è composto di tre sindaci effettivi; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Gli stessi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Nomina, revoca, cessazione, sostituzione e decadenza dei sindaci sono regolate dalla legge.

Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza le riunioni si considerano tenute nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un sindaco; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Articolo 20 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale, conferisce l'incarico e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico; l'incarico ha la durata stabilita dalla legge.

Articolo 21 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 22 - Ripartizione degli utili

Gli utili netti di esercizio, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, si ripartiscono tra gli azionisti in proporzione alle azioni possedute, salvo diversa destinazione totale o parziale deliberata dall'assemblea.

Gli amministratori, in presenza delle condizioni di legge, possono deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi.

Articolo 23 - Recesso

Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge, fermo restando che non hanno diritto di recedere gli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

Articolo 24 - Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge.

Firmato:

Marco CORDEDDU

Francesco PENE VIDARI

Allegato "C" al repertorio n. 79.804/14.712

Italia Independent Group S.p.A.

Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 30/04/2021

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

	Parziale	Totale
DELEGANTI E RAPPRESENTATI		
COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI SARA - PER DELEGA DI		0
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND RICHIEDENTE:RBC CHALLENGE FUNDS	290	
		290
COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI SARA GARZOTTO - PER DELEGA DI		0
CREATIVE VENTURES SRL	3.738.596	
ELKANN LAPO EDOVARD	7.560.582	
		11.299.178

di cui 1.265.520 azioni in garanzia a :BANCA DEL PIEMONTE;

RISULTATI ALLE VOTAZIONI			
Ordinaria			Straordinaria
1	2	3	4
F	C	F	F
F	F	F	F
F	F	F	F

Legenda:

1 1 - Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti
3 3 - Determinazione dell'importo complessivo della remunerazione di tutti gli amministratori; deliberazioni inerenti e conseguenti

2 2 - Nomina di due componenti del consiglio di amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti
4 S1 - Proposta di modifica degli articoli 7, 11 e 12 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti